

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del diritto allo studio

L'Assessore

D.A. N. 1671 del 07/08/2025

OGGETTO.

PIANO DI DIMENSIONAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA DELLA SICILIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026, APPROVATO CON D.A. N. 2690 DEL 23.12.24:

UNIFICAZIONE DEI DUE PLESSI “INFANZIA” (PAAA825024) E “PRIMARIA” (PAEE82503A) / “SECONDARIA DI I GRADO” (PAMM825039) AVENTI SEDE IN SCIARA E FACENTI PARTE DELL’I.C. “MONSIGNOR ARRIGO” DI MONTEMAGGIORE BELSITO (PAIC825006) CON L’I.C. “BARBERA” DI CACCAMO (PAIC8AF00B):

SENTENZA T.A.R. SICILIA PALERMO SEZ. II N. 818 DELL’11.4.25:

ORDINANZA C.G.A. / SEZ. GIURISD. N. 179 DEL 9.6.25:

DECRETO CAUTELARE MONOCRATICO PRESIDENTE T.A.R. SICILIA PALERMO SEZ. II N. 431 DEL 28.7.25.

CONFERENZA REGIONALE DEL 6.8.25.

ESECUZIONE SENTENZA T.A.R. SICILIA PALERMO SEZ. II N. 818 DELL’11.4.25.

L'atto si compone di 9 (nove) pagine oltre gli allegati parte integrante del presente atto

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del diritto allo studio

L'Assessore

D.A. N. 1671 del 07/08/2025

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 777/AREA 1[^]/S.G. del 15 novembre 2022 con cui l'On.le *Girolamo Turano* è stato nominato Assessore Regionale all'Istruzione e alla Formazione Professionale;

VISTO il D.P.R. 14/05/1985 n. 246;

VISTO il Decreto Legislativo 16/04/1994 n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 24/02/2000 n. 6 “Provvedimenti per l'autonomia delle Istituzioni Scolastiche Statali e delle Istituzioni Scolastiche Regionali”;

VISTO l'art. 64 del Decreto Legge 25/06/2008, n. 112, convertito dalla legge 06/08/2008, n. 133;

VISTA la Legge 15/07/2011, n. 111;

VISTO l'art. 4 comma 69 della legge n. 183 del 12/11/2011;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 07/06/2012;

VISTA la legge Finanziaria Statale n. 197 del 29 dicembre 2022, e in particolare il comma 557, in cui è previsto che, a decorrere dell'a.s. 2024/2025, il Ministero dell'Istruzione e del merito (MIM) di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) entro il 30 giugno dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento, emani un decreto contenente il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni;

VISTO Il Decreto Interministeriale n. 127 del 30/6/2023 “*Criteri per la definizione del contingente organico dei Dirigenti scolastici e dei Direttori generali e amministrativi aa.ss. 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027*”, che ha assegnato per la Regione Sicilia un contingente organico di DS e DSGA pari a 710 per l'a.s. 2024/2025, che decresce nel triennio fino ad arrivare a 700 nell'a.s. 2026/2027;

VISTO l'art.3, comma 9 bis della L.R. 24 febbraio 2000 n. 6 recante “*Ai fini della definizione del Piano annuale di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale si avvale della Conferenza regionale di organizzazione della rete scolastica, istituita con decreto dell'Assessore, che interviene, altresì, in via sostitutiva,*

REPUBBLICA ITALIANA



nell'elaborazione dei piani provinciali non definiti dalle Conferenze provinciali entro il termine annualmente previsto dal decreto assessoriale di cui al comma 1 o approvati dalle stesse in difformità ai parametri fissati”;

VISTO il D.A. 804 del 24/07/2024 con cui sono stati stabiliti i criteri a cui si dovevano attenere le Conferenze Provinciali nella predisposizione della proposta di ciascun piano di dimensionamento e razionalizzazione provinciale della rete scolastica di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2025/2026;

VISTA la documentazione pervenuta dalle Conferenze Provinciali a seguito della pubblicazione del D.A. 804 del 24/07/2024;

VISTO il Verbale della seduta della Conferenza Regionale tenutasi il 10.12.24;

VISTO il D.A. n. 2690 del 23.12.24 avente ad oggetto l'approvazione del Piano di razionalizzazione dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2025/2026;

VISTO il ricorso n. 325/25 Sez. II proposto dal Comune di Montemaggiore Belsito dinanzi al T.A.R. Sicilia Palermo per l'annullamento del D.A. n. 2690 del 23.12.24 nella parte in cui ha disposto l'unificazione dei due plessi “Infanzia” e “Primaria / Secondaria di I grado” aventi sede in Sciara e facenti parte dell'I.C. “Monsignor Arrigo” di Montemaggiore Belsito con l'I.C. “Barbera” di Caccamo;

VISTA la Sentenza T.A.R. Sicilia Palermo n. 818 dell'11/04/2025, in forza della quale, in accoglimento del predetto Ricorso n. 325/25 Sez. II, è stato annullato, esclusivamente sotto il profilo del mero difetto di motivazione, il D.A. n. 2690 del 23.12.24, muovendo dal presupposto che, in seno allo stesso, non sono state esplicitate le ragioni poste a fondamento della scelta di addivenire all'accorpamento dei predetti istituti scolastici;

VISTA il Ricorso in appello n. 521/25 proposto dall'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana per la riforma, previa sospensione della relativa efficacia, della citata sentenza di I grado T.A.R. Sicilia Palermo n. 818 dell'11/04/2025;

VISTA l'Ordinanza C.G.A. / Sez. Giurisd. n. 179 del 9.6.25, in forza della quale è stata rigettata la domanda cautelare come sopra avanzata in seno al predetto Ricorso in appello e ciò nell'assunto che, “....in punto di motivazione....”, il D.A. n. 2690 del 23.12.24 “.....nulla argomenta in ordine alla scelta di accorpamento....” dei sopra citati istituti scolastici;

RITENUTO che, a fronte della mancata concessione della avanzata domanda cautelare tesa ad ottenere la sospensione dell'efficacia della come sopra gravata sentenza di I grado, si è posta la necessità di procedere di dare esecuzione alla Sentenza T.A.R. Sicilia Palermo n. 818 dell'11/04/2025;

REPUBBLICA ITALIANA



RITENUTO che la predetta sentenza, muovendo dal contenuto delle “.....sentenze nn. 2348/2415 e 2415/2024, alle cui argomentazioni si rinvia.....”, ha chiarito come “.....non è ammissibile, in sede di conferenza regionale, stravolgere la proposta di dimensionamento provinciale in assenza di una - pur sintetica - motivazione.....”; ed ha altresì evidenziato come la sopra descritta operazione “.....è stata assunta dall’amministrazione regionale a pochi mesi dalle due sopraccitate sentenze di questa Sezione che, con riguardo al precedente piano di dimensionamento, avevano già chiaramente affermato la necessità di motivare (sia pur sinteticamente) in ordine alle ragioni giustificatrici di interventi modificativi delle proposte di dimensionamento provinciali.....”;

CONSIDERATO che, anche alla luce del contenuto della sopra richiamata Ordinanza C.G.A. / Sez. Giurisd. n. 179 del 9.6.25, risalta come la sopra citata sentenza T.A.R. Sicilia Palermo n. 818 dell’11/04/2025 abbia recato l’annullamento dei provvedimenti gravati sotto l’esclusivo profilo del difetto di motivazione, facendo per tal modo salve le ulteriori determinazioni che l’Amministrazione dovrà adottare in esecuzione della stessa;

CONSIDERATO che, in senso contrario a tale interpretazione, non può incidere l’affermazione contenuta nella sentenza Sez. II n. 818 dell’11.4.25, secondo cui l’operazione in questione “....ha determinato.....la violazione del.....criterio di cui all’art. 1, lett. i), del D.A. n. 804/2024, oltre a porsi in termini contraddittori con la necessità di salvaguardare le cinque aree interne della Regione Siciliana.....” [esso inciso, infatti, non deve infatti essere letto in modo autonomo ed isolato, ma deve piuttosto essere messo in correlazione con le statuizioni sopra citate, inerenti il ravvisato difetto di motivazione, sì che, per l’effetto, si può concludere che il Giudice Amministrativo non abbia accolto il Ricorso proposto dal Comune di Montemaggiore Belsito a fronte della ritenuta violazione di criteri qualificati come inderogabilmente vincolanti, ma abbia piuttosto stigmatizzato, a partire del presupposto della loro esistenza, la scelta della Conferenza Regionale di non motivare adeguatamente le ragioni per le quali ha deciso di discostarsene];

RITENUTO che tale lettura, frutto di una interpretazione logico-sistematica di tutte le statuizioni contenute in seno alla sentenza n. 818 dell’11.4.25, è l’unica che risulta essere compatibile con quanto ivi dedotto in ordine alla ravvisata carenza motivazionale, stante che, viceversa, il T.A.R. Sicilia Palermo non avrebbe avuto alcuna ragione di deliberare al riguardo; e si sarebbe potuto esclusivamente limitare, in via assorbente, ad annullare il D.A. n. 2690 del 23.12.24 per violazione di criteri che avrebbero dovuto essere espressamente qualificati come sempre e comunque inderogabili;

REPUBBLICA ITALIANA



VISTO il D.A. n. 1242 del 26.6.25, in forza del quale si è, perciò, proceduto, muovendo dall'interpretazione suesposta, a dare esecuzione alla predetta sentenza e ciò, segnatamente, attraverso l'esplicitazione delle ragioni che la Conferenza Regionale, nel corso della seduta del 10.12.24, ha posto a fondamento del come sopra annullato D.A. n. 2690 del 23.12.24;

VISTI i ricorsi, principale e per motivi aggiunti, n. 1149/25 Sez. II proposti dal Comune di Montemaggiore Belsito dinanzi al T.A.R. Sicilia Palermo altresì per l'annullamento del predetto D.A. n. 1242 del 26.6.25;

RITENUTO che, sulla base dei predetti ricorsi, il Comune di Montemaggiore Belsito ha, da un lato, richiesto la declaratoria di nullità, in sede di ottemperanza, del D.A. n. 2690 del 23.12.24 poiché supposto come elusivo delle statuizioni contenute in seno alla sopra citata sentenza Sez. II n. 818 dell'11.4.25; ed ha, dall'altro lato, richiesto, in subordine e previa conversione del rito, l'annullamento dello stesso, previa sospensione della sua efficacia, da concedersi con provvedimento cautelare monocratico ex art. 56 C.P.A.;

VISTO il Decreto cautelare monocratico Presidente T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II n. 431 del 28.7.25, in forza del quale è stata disposta la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati con i predetti ricorsi; ed è stato *“....ordinato alla Conferenza Regionale di pronunciarsi sull'esecuzione della sentenza n. 818/25 (tenendo conto in particolare della natura di Comune montano dell'Ente ricorrente e del numero di alunni residui presso l'I.C. Monsignor Arrigo di Montemaggiore Belsito per effetto del cambio di aggregazione).....”*;

CONSIDERATO che l'intervenuta concessione del sopra citato provvedimento cautelare monocratico ha implicato la già occorsa conversione del rito afferente il giudizio pendente contrassegnato col n. 1149/25 Sez. II dinanzi al T.A.R. Sicilia Palermo e ciò atteso che la domanda tesa ad ottenere, in sede di ottemperanza, la declaratoria di nullità e/o inefficacia del citato del D.A. n. 1242 del 26.6.25 ha natura assorbente rispetto all'ordinaria domanda di annullamento di quest'ultimo, con la conseguenza che la prima di esse domande deve essere trattata antecedentemente alla seconda;

CONSIDERATO che la concessione di esso provvedimento cautelare, sotteso, nei sensi suesposti, all'ordinaria domanda di annullamento e giammai a quella di nullità, comporta pertanto che il D.A. n. 1242 del 26.6.25 non sia stato ritenuto - per come sostenuto dal Comune di Montemaggiore Belsito - elusivo delle statuizioni contenute nella sentenza Sez. II n. 818 dell'11.4.25, ma sia stato piuttosto vagliato sotto il profilo della sua illegittimità dipendente dal fatto che la reiterazione della motivazione esplicitata in seno al D.A. n. 1242 del 26.6.25 avrebbe dovuto essere resa dalla Conferenza Regionale e non già con Decreto Assessoriale;

RITENUTO che siffatta interpretazione appare avallata e confermata dal fatto che l'istanza ex art. 56

REPUBBLICA ITALIANA



C.P.A. non è compatibile con il giudizio di ottemperanza, sì come recentemente chiarito con Decreto cautelare monocratico Presidente T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II n. 418 del 23.7.25, reso su altro giudizio che vede coinvolto l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale;

RITENUTO che, sotto altro profilo, l'onere imposto dal Giudice Amministrativo di procedere alla (ri)convocazione della Conferenza Regionale - e non già di quella provinciale - avalla la tesi secondo cui l'operazione di razionalizzazione in questione sia stata legittimamente eseguita nell'esercizio del potere sostitutivo di cui quest'ultima è titolare ex art. 3 L.R. n. 6/00 [per tale via, appare essere dunque essere stata disattesa la tesi avanzata dal Comune di Montemaggiore Belsito, secondo cui, in specie, la Conferenza Regionale non si sarebbe potuta pronunciare su tale operazione e ciò nell'assunto del mancato intervento, sul punto, della Conferenza Provinciale];

VISTA la Nota prot. n. 4411/Gab del 30.7.25, in forza della quale è stata disposta, in esecuzione del predetto Decreto cautelare monocratico, la convocazione della Conferenza Regionale per il giorno 6.8.25;

VISTO il Verbale della seduta dalla Conferenza Regionale tenutasi il 6.8.25, il cui contenuto deve qui intendersi integralmente richiamato;

RITENUTO che la come sopra convocata Conferenza Regionale ha condiviso l'interpretazione sopra prospettata, a mente della quale la Sentenza T.A.R. Sicilia Palermo n. 818 dell'11/04/2025 abbia annullato il D.A. n. 2690 del 23.12.24 esclusivamente sotto il profilo del difetto di motivazione, muovendo dal presupposto che, nel corso della seduta dalla Conferenza Regionale del 10.12.24, non sono state sufficientemente esplicitate le ragioni poste a fondamento della scelta di addivenire all'accorpamento degli istituti scolastici in questione;

RITENUTO che, per l'effetto, le statuizioni contenute in senso alla sentenza T.A.R. Sicilia Palermo n. 818 dell'11/04/2025 obbligano l'Amministrazione Regionale ad eliminare il ravvisato vizio di motivazione;

CONSIDERATO il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui l'Amministrazione, a seguito dell'annullamento giurisdizionale di un dato provvedimento sotto il profilo del difetto di motivazione, ha la possibilità di riesercitare il sotteso potere amministrativo, rendendo, all'esito della nuova istruttoria condotta, un nuovo provvedimento, che, se del caso, potrà anche nuovamente confermare le conclusioni già raggiunte sulla base dell'originario e successivamente annullato provvedimento amministrativo;

RITENUTO che, alla stregua delle ragioni tutte suesposte, la Conferenza Regionale ha, perciò, proceduto, in esecuzione del Decreto cautelare monocratico Presidente T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II n. 431 del 28.7.25, a dare esecuzione della Sentenza T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II n. 818 dell'11/04/2025 e ciò

REPUBBLICA ITALIANA



attraverso la puntuale ed analitica esplicitazione delle ragioni già poste a fondamento del D.A. n. 2690 del 23.12.24 nella parte in cui, segnatamente, ha disposto, nei termini sopra citati, l'unificazione dei due plessi "Infanzia" e "Primaria / Secondaria di I grado" aventi sede in Sciara e facenti parte dell'I.C. "Monsignor Arrigo" di Montemaggiore Belsito con l'I.C. "Barbera" di Caccamo;

RITENUTO che in sede di Conferenza Regionale, nel far ciò, si è puntualmente tenuto conto, per come già accaduto nel corso della seduta del 10.12.24, della natura montana del Comune di Montemaggiore Belsito e del numero degli alunni che residuano presso l'I.C. Monsignor Arrigo per effetto della disposta aggregazione fra plessi scolastici;

RITENUTO che, in particolare, nel corso della seduta della Conferenza Regionale del 6.8.25, è stato esattamente chiarito come la scelta di procedere ad essa aggregazione sia apparsa quanto mai opportuna in dipendenza della ravvisata necessità di garantire, sotto il profilo logistico, un migliore assetto organizzativo della rete scolastica e ciò atteso che i plessi oggetto dell'unificazione sopra descritta, siti in Sciara, sono ben più facilmente raggiungibili dal Comune di Caccamo [cui Sciara è collegata sulla base di una Strada Provinciale (SP21) lineare ed agevolmente percorribile, che ne consente il raggiungimento in appena 20 minuti d'auto (trattasi di una distanza complessiva di 13 km)] che non dal Comune di Montemaggiore Belsito [quest'ultimo, oltre ad essere ubicato ad una distanza ben maggiore (25 km), implica, ai fini del raggiungimento del Comune di Sciara, la percorrenza, per circa 40 minuti d'auto, di una strada tortuosa che versa in pessime condizioni];

CONSIDERATO che, per l'effetto, in considerazione dei disagi logistici dipendenti dalle non agevoli condizioni di viabilità afferenti la strada che collega i Comuni di Sciara e Montemaggiore Belsito [che, per come chiarito dalla U.I.L. nel corso della seduta della Conferenza Regionale del 6.8.25, risultano essere stati costantemente segnalati nel corso degli scorsi anni], la Conferenza Regionale ha ritenuto opportuno procedere all'attuazione della sopra descritta unificazione al precipuo fine di garantire che i plessi in questione potessero essere meglio collegati all'istituto di riferimento cui appartengono;

RITENUTO che la predetta scelta si pone in conformità con la previsione di cui all'art. 1 lett. h) del D.A. n. 804 del 24.7.24, il quale prevede espressamente "*...che dovrà essere tenuta in considerazione la distribuzione territoriale dei plessi in relazione al bacino di utenze....*";

CONSIDERATO che, nell'attuare tale scelta, in sede di Conferenza Regionale del 6.8.25 si è ritenuto di poter legittimamente derogare al criterio di cui all'art. 1 lett. i) del D.A. n. 804/2024, a mente del quale "*....non saranno consentiti cambi di aggregazione che facciano ridurre il numero di alunni*

REPUBBLICA ITALIANA



delle Istituzioni scolastiche al di sotto dei parametri previsti dalla normativa vigente....”;

RITENUTO che in sede di Conferenza Regionale si è scelto di procedere a tale deroga - ora puntualmente ed esattamente motivata – in considerazione sia del fatto che, per come chiarito dal Consiglio di Stato (C.d.S. Sez. VI n. 1215/20), gli indici numerici afferenti la popolazione studentesca costituiscono indici solo tendenziali e flessibili e giammai inderogabili; sia, in via essenziale, della natura montana del Comune di Montemaggiore Belsito (Allegato B al D.D.G. n. 123 del 27.2.23), da cui deriva, in particolare, l’applicabilità sia delle previsioni di cui al Decreto Interministeriale n. 127 del 30.6.23 (valido anche per l’a.s. 2026/2027), che impone “.....*di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani....*”; che della previsione di cui all’art. 1 lett. c) del D.A. n. 804 del 24.7.24, che, nel dettare i criteri ed i parametri da rispettare nell’attuazione delle operazioni di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica, prevede espressamente “....*il mantenimento del presidio scolastico autonomo se unico nei territori comunali montani o insulari....*”;

RITENUTO che, per l’effetto, la Conferenza Regionale, muovendo dal presupposto che l’I.C. “Monsignor Arrigo” costituisce l’unico presidio scolastico ubicato all’interno di un comune montano quale è il Comune di Montemaggiore Belsito, ha evidenziato come esso Istituto vedrà garantita la propria autonomia a prescindere dall’esistenza di una popolazione studentesca inferiore agli indici numerici previsti dalla L.R. n. 6/00;

CONSIDERATO che, alla stregua delle ragioni suesposte, in sede di Conferenza Regionale si è ritenuto che l’unificazione dei plessi in discorso, oltre a garantire un miglior assetto logistico-organizzativo, non può in alcun modo danneggiare l’I.C. “Monsignor Arrigo”;

CONSIDERATO che l’attuazione di una scelta che l’Amministrazione ritiene possa garantire un miglior assetto organizzativo della rete scolastica nel territorio costituisce espressione dell’esercizio di un potere avente natura tecnico-discrezionale, finalizzato al perseguimento dei sottesi interessi pubblicistici;

CONSIDERATO per altro verso, che la predetta operazione rientra nel novero delle operazioni di “razionalizzazione” della rete scolastica e giammai, invece, in quelle di “dimensionamento”, sì che, per l’effetto, a fronte dello scorporo dei plessi in questione dall’I.C. “Monsignor Arrigo” di Montemaggiore Belsito, quest’ultimo, non è stato privato del requisito dell’autonomia scolastica;

RITENUTO che, a differenza da quanto accade nell’ambito delle operazioni di dimensionamento scolastico, in cui, di seguito all’aggregazione di un dato istituto ad un altro, si determina, mediante cancellazione del relativo codice meccanografico, l’immediata soppressione del presidio oggetto d’aggregazione, con conseguente automatica perdita del requisito

REPUBBLICA ITALIANA



dell'autonomia; nel caso delle operazioni di razionalizzazione della rete scolastica, l'Amministrazione, per come accaduto in specie, ben può ritenere, di seguito allo scorporo di taluni plessi da un dato Istituto, di comunque mantenere ferma l'autonomia di quest'ultimo e ciò pur quand'anche, come in specie, da esso scorporo derivi la momentanea esistenza di una popolazione studentesca inferiore a quella individuata dai parametri numerici dettati dalla L.R. n. 6/2000;

RITENUTO alla stregua delle ragioni tutte suesposte, di dovere allora procedere a confermare, sulla base delle motivazioni come sopra rese ed alla luce degli esiti della Conferenza Regionale celebratasi il 6.8.25, l'operazione di razionalizzazione della rete scolastica già oggetto del D.A. n. 2690 del 23.12.24 e del D.A. n. 1242 del 26.6.25, consistente nella unificazione dei due plessi "Infanzia" e "Primaria / Secondaria di I grado" aventi sede in Sciara e facenti parte dell'I.C. "Monsignor Arrigo" di Montemaggiore Belsito con l'I.C. "Barbera" di Caccamo;

DECRETA

ART. 1) E' confermata a decorre dall'a.s. 2025/2026, all'esito della rinnovata istruttoria ed alla luce delle motivazioni recate nell'ambito del presente Decreto, oltre che, in uno, nel Verbale della Conferenza Regionale del 6.8.25, l'operazione di razionalizzazione della rete scolastica già oggetto del D.A. n. 2690 del 23.12.24 e del D.A. n. 1242 del 26.6.25, consistente nella unificazione dei due plessi "Infanzia" e "Primaria / Secondaria di I grado" aventi sede in Sciara e facenti parte dell'I.C. "Monsignor Arrigo" di Montemaggiore Belsito con l'I.C. "Barbera" di Caccamo.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito del Dipartimento Istruzione, dell'Università e del diritto allo studio.

L'ASSESSORE

f.to On. le Avv. Girolamo Turano